



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI



n. 149 / 2006 R.G.E.

Il G.E.

sentite le parti e sciolta la riserva (verb. ud. 4.4.2019);
rilevato che il delegato nominato non ha svolto alcuna attività di delega, come rappresentato dalla difesa del creditore procedente (v. istanza del 7.2.2019);
che, non compariva alla udienza fissata per la verifica delle attività né depositava i documenti richiesti con decreto del 25.2.2019;
considerato che trattasi di ipotesi tipica di inottemperanza al programma di svolgimento e durata del procedimento di vendita che giustifica la REVOCA dell'incarico;

applicati gli artt. 559 - 569 - 591 bis c.p.c., 179 *ter* disp. att. c.p.c.;

p.q.m.

REVOCA l'incarico già conferito all'avv.to **PINA LOSITO** e la sostituisce con l'avv.to **MARCO MONTEDORO, disponendo al trasmissione del presente provvedimento di revoca al Presidente di sezione per le determinazioni di competenza e**

I.- DISPONE la vendita del compendio nelle forme di rito (ordinarie o speciali, nel caso di credito fondiario), delegando l'Avv.to MARCO MONTEDORO, con studio in Bari, che dovrà procedere alla vendita senza incanto presso il proprio studio (come da apposita specificazione da inserire nell'avviso di vendita), con esaurimento dell'intero incarico nel termine di 24 mesi dalla comunicazione o dalla presa visione della delega (eventuali proroghe potranno concedersi solo in casi particolari e dietro istanza congruamente motivata).

L'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell'avvenuta notifica a cura del creditore diligente o del Delegato dell'avviso ai sensi dell'art. 498 c.p.c. Il Delegato ne dovrà curare la verifica prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

II.- DETERMINA in €1.500,00 il fondo-spese che il creditore procedente deve versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente di cui al successivo punto 5.a) o mediante assegno circolare intestato alla procedura, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in udienza. In caso di omesso versamento dell'acconto trova applicazione l'art. 5, secondo comma, D.M. n. 313/1999, ferma restando la possibilità che, all'esito dell'inadempimento dell'ordine di versamento del fondo-spese e della tempestiva segnalazione che il Delegato ne farà con apposita istanza al GE, siano adottati i provvedimenti volti a sanzionare l'inerzia del procedente.

III.- DISPONE che le operazioni relative alla vendita si svolgano secondo le modalità precisate come di seguito.

1. Avviso di vendita

- a) Per l'identificazione e la descrizione del bene si farà espresso riferimento alla stima dell'Esperto in atti.
- b) Il prezzo-base sarà quello indicato conclusivamente nella perizia di stima (salva diversa determinazione preventiva del GE, assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto).
- c) L'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto) dovrà essere specificamente indicato.



- d) Si informerà dell'esistenza di apposita convenzione per la concessione di mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell'immobile a tassi e condizioni economiche prestabiliti, fornendo il relativo elenco delle banche, e si specificherà che le spese di cancellazione delle formalità gravanti sul bene saranno a carico della procedura.
- e) Si informerà dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo.
- f) Il Professionista, ove risulti delegato per più di una procedura, dovrà fissare per lo stesso giorno la vendita per almeno due procedure, in modo da non permettere che con il deposito dell'offerta sia identificata di fatto la procedura alla quale la stessa si riferisce.

2. Pubblicità

Della vendita deve darsi pubblica notizia nei modi seguenti.

A) Almeno settanta giorni prima della data della vendita, il Delegato dovrà curare che sia data pubblica notizia della vendita con le modalità di seguito specificate, avvalendosi o del protocollo d'intesa per i servizi di pubblicità delle vendite giudiziarie stipulato in data 20/5/2019 tra il Tribunale di Bari e RTI Progetto Edicom Bari, o di altro Soggetto professionale operante sul mercato individuato secondo criteri di maggiore efficienza ed economicità, con la pubblicazione della vendita sul portale nazionale della società incaricata, sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.bari.it e sul sito distrettuale www.giustizia.bari.it.

a) La richiesta di pubblicazione è unica per i predetti siti. Il Professionista delegato è tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di pubblicazione, che consegnerà unitamente all'avviso di vendita, allo staff della società presente incaricata. La pubblicazione dell'avviso e dell'ulteriore documentazione già depositata presso la Cancelleria (ordinanza di delega, relazione di stima, eventuali fotografie e planimetrie) sarà effettuata a cura della società incaricata almeno 60 giorni prima della data della vendita. Per le responsabilità connesse al trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy e le responsabilità connesse alla corretta esecuzione degli adempimenti previsti per la pubblicazione sui predetti siti, la società accetterà le richieste di pubblicazione esclusivamente dal Professionista incaricato. Il Professionista avrà cura di comunicare l'esito di ciascun esperimento di vendita, rispondendo alla email inviata dallo staff della società incaricata all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso dichiarato.

b) Almeno quarantacinque giorni prima della data della vendita (con indicazione anche dei giorni prestabiliti per la visita dell'immobile), l'avviso sarà inserito, per una volta sola, sul quotidiano di informazione locale avente i requisiti di cui all'art. 490, co.3, cpc, a cura della società incaricata che, al fine di razionalizzare i costi ed ottimizzare la pubblicità, provvederà anche alla redazione dell'estratto per la pubblicità e alle seguenti ulteriori pubblicità: affissione di 30 manifesti nel comune ove è sito l'immobile in vendita - in ipotesi di comuni diversi dal capoluogo - nonché sulla rivista della società incaricata almeno 45 giorni prima della vendita; invio dell'estratto, attraverso il servizio di Postal Target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito.

3. Offerte di acquisto

a) L'offerta di acquisto dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata al Professionista Delegato per la vendita, senza alcuna indicazione della procedura esecutiva alla quale l'offerta si riferisce, entro l'ora stabilita del giorno precedente la data della vendita secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 571 c.p.c.

b) L'offerta dovrà contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile, il quale dovrà anche presentarsi il giorno e nel luogo fissato per la vendita per la partecipazione all'eventuale gara (se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare), nonché una fotocopia del documento di identità;



- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di esclusione dell'offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo-base della vendita cui si procede;
- il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, comunque non superiore a 120 giorni (in mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dalla aggiudicazione), esclusa ogni rateizzazione;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

c) Con l'offerta dovranno essere effettuati depositi mediante assegni circolari intestati alla procedura (da inserire nella busta chiusa) di importo non inferiore al decimo del prezzo proposto, a titolo di cauzione.

d) L'offerta presentata è irrevocabile, salvo i casi previsti dall'art. 571, co. 3, c.p.c.

4. Gara e aggiudicazione

a) Le parti e i creditori iscritti non intervenuti possono presenziare alla vendita la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.

b) In caso di unica offerta valida, il bene è aggiudicato all'unico offerente anche in caso di mancata presentazione, salvo quanto previsto al successivo punto e).

c) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta e il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto conforme a quanto in proposito previsto nell'avviso di vendita. Se, invece, gli offerenti non diano luogo alla gara, il Delegato aggiudicherà tenendo conto, nell'ordine: dell'offerta più alta, di quella assistita da cauzione più elevata, di quella che prevede tempi più brevi e forme di pagamento più convenienti per la procedura e, in ultima analisi, dell'offerta presentata per prima.

d) Prima di dare corso all'eventuale gara ai sensi dell'art. 573 co. 1 c.p.c., il Delegato, in caso di presentazione dell'istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 588-589 c.p.c., ne renderà edotti gli offerenti.

e) Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo-base in misura non superiore ad un quarto e non vi sono altre offerte, il Professionista Delegato dovrà procedere all'aggiudicazione, salvo che ravvisi, in base a circostanze di fatto specifiche e concrete, la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita o che siano state presentate istanze di assegnazione, dovendo in entrambi i casi predefiniti soprassedere all'aggiudicazione e, con istanza congruamente motivata, rimettere prontamente gli atti al GE, il quale, se del caso previa comparizione delle parti, assumerà le decisioni del caso (aggiudicazione, assegnazione o fissazione di una nuova vendita). Il Delegato si asterrà altresì dall'aggiudicazione, rimettendo gli atti al GE, allorquando, in presenza dell'istanza di assegnazione, il prezzo raggiunto dagli offerenti all'esito della gara non superi il prezzo-base, dovendo viceversa aggiudicare nel caso contrario.

f) In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo mediante bonifico diretto sul conto corrente intestato alla procedura o mediante uno o più assegni circolari intestati alla procedura, nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione del termine, entro 120 giorni dall'aggiudicazione. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione.

g) Laddove la prima vendita vada deserta, il Delegato procederà con le medesime modalità ai successivi tentativi di vendita (esclusivamente senza incanto), senza necessità di ulteriore autorizzazione, ad un prezzo-



base ribassato, per il secondo tentativo, di 1/4 e, per il terzo tentativo, di 1/5 rispetto alla precedente vendita deserta, salvo che ravvisi in concreto la probabilità della vendita con incanto ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. In tal caso, relazionerà al Giudice, illustrando con congrui elementi di fatto la predetta valutazione di probabilità.

h) Dopo l'inutile esperimento di almeno tre tentativi di vendita senza incanto, il Delegato ne farà relazione al Giudice, evidenziando gli eventuali motivi che abbiano negativamente condizionato i tentativi effettuati e richiedendo gli opportuni provvedimenti per l'ulteriore corso delle operazioni delegate

i) Con l'istanza di cui al punto che precede o all'esito di ulteriori tentativi di vendita infruttuosi, il Delegato segnalerà altresì al GE, ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c., se, sulla base di una valutazione in concreto delle circostanze, sia a suo avviso divenuto impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, avuto riguardo in particolare al rapporto tra il presumibile valore di realizzo e i costi sostenuti e da sostenersi per le vendite.

l) Per quanto non specificamente disposto dalla presente delega relativamente alle operazioni di vendita, il Delegato farà applicazione delle pertinenti norme processuali.

5. Somme di denaro a disposizione della procedura

a) Il Professionista Delegato deve accendere, presso la BNL, ag. Palazzo di Giustizia, o presso altro Istituto di Credito a sua scelta che pratici condizioni più favorevoli per la procedura, informandone l'Ufficio, un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice (la documentazione relativa va depositata nel fascicolo telematico e aggiornata alla fine di ogni anno), sul quale saranno depositate tutte le somme di denaro, a qualunque titolo incamerate dalla procedura, incluse quelle liquidate volta per volta dal Giudice a titolo di fondo-spese e poste a carico del creditore istante, salvo rendiconto.

b) Il Professionista Delegato è sin d'ora autorizzato:

1) a girare per l'incasso e a versare sul suddetto conto vincolato gli assegni circolari intestati alla procedura esecutiva che gli saranno consegnati (a titolo di cauzione, di saldo del prezzo di aggiudicazione, ecc.);

2) a prelevare dal conto vincolato, senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica di chiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro occorrenti per spese di: pubblicità; comunicazioni; notifiche; diritti; contributi; bolli; imposte e oneri di voltura, trascrizione, cancellazione e registrazione; restituzioni di maggiori somme anticipate dall'aggiudicatario per oneri a suo carico.

IV.- NOMINA Custode, ove non sia stato già precedentemente officiato altro Professionista, il medesimo Delegato.

V.- MANDA al Custode di svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito precisate:

1) effettui al più presto, e comunque entro 15 giorni, sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento, presentandosi con copia del provvedimento di nomina, e rediga apposito verbale di immissione in possesso verificando anche l'esistenza di eventuali occupanti senza titolo;

2) predisponga e trasmetta al GE la bozza dell'ordine di rilascio dell'immobile, qualora esso non risulti abitato dal debitore o occupato da terzi in base a titolo opponibile alla procedura; l'esecuzione dell'ordine, a cura dello stesso Delegato, avverrà comunque non oltre l'aggiudicazione, previa interlocuzione con il Giudice;

3) coadiuvi l'Esperto nominato dal giudice in tutte le attività necessarie alla stima, ivi compreso, ove necessario, l'accesso forzato con assistenza di manodopera specializzata e eventuale assistenza della Forza



pubblica;

4) comunichi al debitore la data della vendita, se già fissata, ovvero la data dell'udienza in cui sarà pronunciata l'ordinanza di vendita specificando agli occupanti che non devono ostacolare la attività del custode e che dovranno essere presenti in loco per consentire le preannunciate visite al bene; segnali immediatamente al Giudice ogni difficoltà riscontrata al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, co. 3°, c.p.c. (revoca della autorizzazione a risiedere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione);

5) riscuota i canoni di locazione e le indennità per illegittima occupazione eventualmente versate dai titolari di contratti di locazione o di affitto non opponibili alla procedura esecutiva; versi senza ritardo le somme percepite direttamente su conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice; segnali tempestivamente al Giudice l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite ovvero eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato; segnali ai creditori intervenuti nella procedura e al Giudice l'eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, co. 3°, c.c.; qualora taluno degli immobili sia in condominio, dia immediata comunicazione della nomina all'amministrazione condominiale, al quale chiederà la trasmissione di copia delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, della documentazione di supporto e di ogni altra inerente alla gestione del condominio;

6) accompagni di persona, o a mezzo di un suo ausiliario *ad hoc* e senza aggravio di spese, tutti gli interessati all'acquisto ad esaminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura; organizzi le visite in orari differenziati adottando tutti gli accorgimenti necessari perché ciascuno interessato non venga contattato o identificato dagli altri; formisca, a richiesta, copia della ordinanza di vendita e della perizia, fornendo altresì ogni altro più utile chiarimento e ragguaglio in ordine alle modalità della vendita, alle caratteristiche e consistenza del bene; precisi, se richiesto, gli eventuali oneri condominiali dei quali l'aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore in forza dell'art. 63, co. 2°, disp. att. c.c. (il nome ed il recapito del custode saranno inseriti nella pubblicità commerciale);

7) coordini la propria attività con quella del Delegato (ove si tratti di soggetti distinti);

8) formuli apposita istanza di anticipazione o rimborso delle spese vive necessarie all'esecuzione dell'incarico, che saranno poste a carico del procedente o del surrogante;

9) presenti un rendiconto annuale e uno finale, con la relazione sull'attività svolta, ferma restando la liquidazione del compenso da parte del Giudice, salvi eventuali acconti su richiesta.

VL- DISPONE che, esaurita la vendita del compendio pignorato, il Professionista:

a) proceda all'estinzione del conto corrente vincolato di cui al precedente punto III.5.a) – ove lo stesso non sia già aperto presso la B.N.L., agenzia Palazzo Giustizia di Bari – e al trasferimento delle somme relative su altro conto corrente, sempre intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, da accendersi presso la B.N.L., agenzia Palazzo di Giustizia di Bari, depositandone prontamente copia nel fascicolo della procedura;

b) predisponga il calcolo del saldo dell'onorario spettante all'Esperto stimatore (unitamente al relativo mandato di pagamento) o della somma da quest'ultimo dovuta in restituzione rispetto a quanto già liquidato in acconto, ai sensi dell'art. 161, co. 3, d.a. c.p.c.;

c) depositi, immediatamente prima della formazione del progetto di distribuzione, le separate istanze di liquidazione dei compensi a carico della procedura e a carico dell'aggiudicatario (con la documentazione necessaria allegata), ciascuna completa dell'attestazione di conformità alle linee-guida adottate da questo Ufficio; le istanze evidenzieranno, riportandole in distinti prospetti riepilogativi conclusivi: 1) quella riguardante gli oneri a carico della procedura, le somme spettanti a titolo di compenso per l'attività di Professionista delegato e quelle per l'attività di custodia, le spese soggette ad IVA e quelle non soggette, gli acconti ricevuti e il saldo richiesto; 2) quella riguardante gli oneri a carico dell'aggiudicatario, il compenso e le spese non soggette ad Iva, con l'anticipazione da quest'ultimo versata e il saldo a credito del Professionista o il residuo dovuto in restituzione per il versamento anticipato in eccesso, con contestuale predisposizione del relativo mandato di pagamento a favore dello stesso aggiudicatario;

d) formi il progetto di distribuzione, nel quale riporterà quanto liquidato in suo favore dal Giudice a titolo di compenso e rimborso spese, e ne invii copia ai creditori e al debitore a mezzo di raccomandata con cartolina di ricevimento, fissando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni presso il proprio



- studio, o, in alternativa, convocando le parti per le osservazioni le parti presso il proprio studio;
- e) laddove non vi siano osservazioni o risulti comunque l'accordo fra tutte le parti, trasmetta il progetto – completo degli allegati, dell'attestazione sotto la propria responsabilità che non vi sono state osservazioni o che sulle stesse è stato raggiunto accordo e delle quietanze di pagamento – al Giudice, che provvederà ad approvarlo e renderlo esecutivo;
- f) dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, provveda alla predisposizione dei provvedimenti di svincolo delle quote previste dal progetto esecutivo, mediante l'assegnazione ai creditori di un termine non superiore a 30 giorni per la comunicazione dei dati occorrenti al versamento in loro favore e delle quietanze;
- g) ove vengano presentate osservazioni al progetto e ne sia ritenuta l'opportunità, apporti le modifiche necessarie e proceda ad altra comunicazione alle parti, assegnando il nuovo termine per le osservazioni, ovvero procedendo a nuova convocazione; nel caso di ritenuta invariabilità del progetto, nonostante le osservazioni, o di persistente dissenso di taluna delle parti dopo le modifiche apportate, trasmetta il progetto con le osservazioni al Giudice per le sue determinazioni; resta fermo che competerà all'Ufficio del Giudice, laddove ritenga di apportare variazioni al progetto, provvedere agli adempimenti per la sua approvazione e, qualora non gli siano pervenute le note di credito e delle competenze da parte dei creditori, operare le liquidazioni d'ufficio ai fini del riparto; qualora al Professionista Delegato non pervengano le note di credito e delle competenze da parte dei creditori, egli vi provvederà d'ufficio, ai fini della distribuzione; in ogni caso, per il successivo svincolo delle quote, il Delegato seguirà le disposizioni di cui al precedente punto f).

VII.- In ogni caso, il Professionista Delegato terrà un corretto e tempestivo rapporto di collaborazione e informazione con l'Ufficio del GE, in particolare depositando, ai sensi dell'art. 16 *bis*, co. 9 *sexies*, d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012):

- a) **un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;**
- b) **rapporti riepilogativi periodici, a cadenza semestrale dal rapporto riepilogativo iniziale, cui allegherà l'estratto aggiornato del conto intestato alla procedura;**
- c) **un rapporto riepilogativo finale, successivo agli adempimenti della fase distributiva.**

Resta fermo che per qualunque richiesta di provvedimenti specifici o segnalazione di situazioni che rendano necessaria una valutazione del GE, il Delegato dovrà depositare apposita istanza, distinta dal rapporto riepilogativo.

VIII.- Della presente ordinanza deve essere data notizia da parte del creditore diligente, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, ai creditori di cui all' art. 498 c.p.c. che non sono comparsi.

IX.- DISPONE la comunicazione della presente ordinanza al Professionista delegato e alle parti.

Bari, 26/07/2019

Il Giudice dell'Esecuzione – *Assunta Napoliello*





TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 149 / 2006 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza del Professionista delegato in data 20.10.2019, ad integrazione della delega già conferita,

- DISPONE che il Delegato dia ulteriore corso alle operazioni di vendita, mantenendo lo stesso prezzo di cui all'ultimo avviso per il IV tentativo da esperire;
- Col ribasso del 25% per il V tentativo;
- In caso di vendita deserta, relazionerà al G.E. al fine di verificare la eventuale definizione per non fruttuosità.

Si comunichi:

- al Delegato
- alle parti _____ anche a mezzo fax o pec.

Bari, 27/10/2019

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il G.E.

Assunta Napoliello

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie# 32bcbf5527a6e60a290ca116538f96d